



Alle autorità cantonali del registro di commercio

Berna, 10 giugno 2008

Comunicazione concernente l'iscrizione della liberazione successiva del capitale sociale di società a garanzia limitata (Sagl) costituite in virtù del diritto anteriore

I. Situazione iniziale

- 1 Il diritto della Sagl rivisto prevede che le quote sociali devono essere completamente liberate (art. 774 cpv. 2 e art. 777c cpv. 1 del Codice delle obbligazioni [CO]).
- 2 Le società iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore del diritto della Sagl rivisto (1° gennaio 2008) che non dispongono di un capitale sociale interamente liberato, devono effettuare i conferimenti della parte non liberata del capitale entro due anni dall'entrata in vigore delle disposizioni riviste. I soci rispondono conformemente all'articolo 802 CO nella versione del 18 dicembre 1936 sino alla prestazione integrale dei conferimenti a concorrenza dell'importo del capitale sociale (art. 3 delle disposizioni transitorie della modifica del CO del 16 dicembre 2005 [DT CO]).

II. Problema

- 3 Né il diritto della Sagl rivisto né le DT CO, né l'ordinanza sul registro di commercio rivista (ORC) si pronunciano su come il registro di commercio debba effettuare la liberazione successiva del capitale sociale. Vi è pertanto una lacuna legislativa.

III. Parere

- 4 Gli uffici del registro di commercio non sono obbligati a controllare la liberazione del capitale sociale di una Sagl costituita prima del 1° gennaio 2008 e a richiedere d'ufficio che i soci procedano alla liberazione successiva del capitale sociale.
- 5 La liberazione successiva effettuata dopo il 1° gennaio 2008 sottostà alle disposizioni del diritto della Sagl rivisto (art. 1 cpv. 2 DT CO). In virtù dei rimandi di cui agli articoli 777c capoverso 2 CO e 781 capoverso 5 CO, la liberazione successiva del capitale sociale è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima che si applicano per analogia. La liberazione successiva avviene pertanto in denaro, mediante conferimenti in natura, per compensazione o mediante la conversione di capitale proprio liberamente disponibile nel rispetto delle esigenze formali di cui all'articolo 634a capoverso 2 CO in combinato disposto con gli articoli 633 segg. e 652d CO. Secondo l'articolo 634a capoverso 1 CO, la direzione non decide soltanto della libe-

razione successiva, ma anche dell'eventuale modifica dello statuto (ad es. in seguito a un conferimento in natura o perché lo statuto stabilisce il grado di liberazione).

- 6 Se è necessario modificare lo statuto, la decisione deve essere autenticata e inoltrata all'ufficio del registro di commercio competente assieme alla documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione nel registro di commercio della data di modifica dello statuto (art. 780 CO e 54 cpv. 1 ORC). L'ordinanza sul registro di commercio, tuttavia, non prevede espressamente l'iscrizione nel registro di commercio degli importi dei conferimenti effettuati o del grado di liberazione del capitale di una Sagl (cfr. art. 73 ORC).
- 7 Secondo l'articolo 30 capoverso 1 ORC, i fatti la cui iscrizione non è prevista dalla legge o dall'ordinanza possono essere iscritti nel registro di commercio su domanda, se l'iscrizione è compatibile con lo scopo del registro di commercio (i) e se un importante interesse pubblico giustifica la pubblicazione (ii). Considerata la lacuna legislativa in materia di liberazione successiva e visto che un'iscrizione nel registro di commercio rende trasparenti le responsabilità, le condizioni dell'articolo 30 capoverso 1 ORC possono essere considerate adempite. Il tenore dell'iscrizione nel registro di commercio è il seguente: «Il capitale sociale è stato liberato ulteriormente a concorrenza di un importo pari a CHF ... ».
- 8 Le liberazioni successive effettuate prima del 1° gennaio 2008 in virtù del diritto anteriore non possono essere iscritte nel registro di commercio. Non prevedendo disposizioni relative alla protezione del capitale, il diritto anteriore non garantiva infatti un'effettiva liberazione.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Dr. Nicholas Turin